
Dizionario storico dell'Inquisizione

vol. II

diretto da
Adriano Prosperi

con la collaborazione di
Vincenzo Lavenia e John Tedeschi



EDIZIONI
DELLA
NORMALE

Comitato scientifico

Michele Battini, Università di Pisa
Jean-Pierre Dedieu, LARHRA CNRS – Lyon
Roberto López Vela, Universidad de Cantabria
Grado G. Merlo, Università Statale di Milano
José Pedro Paiva, Universidade de Coimbra
Adriano Prosperi, Scuola Normale Superiore di Pisa
John Tedeschi, University of Wisconsin – Madison WI

Comitato editoriale

Matteo Al Kalak, Scuola Normale Superiore di Pisa
Vincenzo Lavenia, Università di Macerata
Adelisa Malena, Università Ca' Foscari di Venezia
Giuseppe Marccoli, Scuola Normale Superiore di Pisa
Francesco Mores, Scuola Normale Superiore di Pisa
Stefania Pastore, Scuola Normale Superiore di Pisa

Redazione

Francesca Di Dio

Traduzioni

Paolo Broggio (spagnolo)
Andrea Pardi (portoghese)
Katia Pischetta (tedesco)
Martina Urbaniak (francese, inglese)

Indici

Gian Mario Cao
Marco Cavarzere
Francesca Dell'Omodarme
Letizia Pellegrini

Apparato iconografico

Chiara Franceschini

si fondò sulla sua dimensione scandalosa, che chiamava in causa l'apparato disciplinare relativo al sesto e nono comandamento, al peccato di lussuria e più in generale all'insieme di pratiche e questioni sintetizzate dal termine onanismo. Ricorrendo alla disciplina della sessualità di matrice paolina, gli inquisitori respinsero ogni procedura di fecondazione artificiale, perché contraria alla condanna della masturbazione e foriera di un potenziale pericolo di lussuria che investiva tutti i soggetti coinvolti, dai coniugi al medico. A questa prima sfera di significati che motivarono la condanna si affiancò la dimensione del 'contronatura', alla quale tale procedura venne *in toto* ascritta. Era da considerarsi una violazione dell'ordine naturale della fecondazione, per il quale l'atto coniugale era un'azione privata tra due coniugi di sesso diverso, la cui riuscita procreativa era iscritta nella sfera del progetto divino. In questo senso, l'inseminazione artificiale fu interpretata in termini negativi come prodotto esclusivo di una cultura scienziata e anticlericale, di matrice positivista, materialista e darwiniana, con un conseguente pericolo per l'unità della famiglia e del matrimonio, che non avrebbe mancato di investire la sfera giuridica, rendendo incerti l'attribuzione di paternità e i legami familiari. Tuttavia l'Inquisizione romana non rese subito pubblica la propria condanna, per il pericolo di scandalo pubblico che tale questione poteva determinare e soprattutto perché gli inquisitori erano incerti sulla stessa realtà fisiologica di tale procedura e sulla sua concreta fattibilità scientifica. All'arcivescovo di Parigi che per primo aveva presentato il problema fu comunicata l'opinione del Sant'Uffizio, con la precisa richiesta di non darne pubblicità, se non quando specificamente sollecitato in merito. Il parere inquisitoriale divenne di dominio pubblico con il decreto del 17 marzo 1897, che fu emanato anche per contrastare alcune parziali aperture verso l'inseminazione artificiale che si erano nel frattempo manifestate nella pubblicistica ecclesiastica e teologica.

A partire dalla scoperta dei principali ormoni della fertilità negli anni Venti e Trenta del XX secolo, le tecniche di fecondazione artificiale si articolano e perfezionano, e il ricorso a tale pratica si diffuse soprattutto nei paesi anglofoni, in particolare dopo il secondo conflitto mondiale. Con gli anni Settanta, le pratiche biomediche concernenti la procreazione crebbero in maniera esponenziale: dai primi successi nella fecondazione *in vitro* (FIVET) – nel 1978 nasce Louise Brown, primo essere umano concepito in provetta –, alla crioconservazione degli embrioni, dalle tecniche di fecondazione eterologa ai primi interventi di diagnostica prenatale e terapeutica genica. A questo sviluppo scientifico si accompagnano in ambito occidentale i primi tentativi legislativi di normare la materia.

In questo contesto la disciplina della Chiesa romana si definisce nel solco della rigida disciplina matrimoniale elaborata nell'enciclica *Casti connubii* e della condanna delle pratiche eugenetiche di sterilizzazione comminata dal Sant'Uffizio nel 1936. La condanna dell'inseminazione artificiale fu ribadita a più riprese da Pio XII; confermata da Giovanni XXIII nell'enciclica *Mater et Magistra* del 1961, che la considerò una violazione della vita umana e della dignità della persona, in quanto applicazione all'uomo di tecniche di natura veterinaria o botanica, e definitivamente determinata dall'istruzione *Donum vitae*, sul rispetto della vita umana nascente e sulla dignità della procreazione, emanata nel 1987 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in risposta a numerosi quesiti provenienti dalle università teologiche.

La Congregazione guidata dal cardinale prefetto Joseph Ratzinger fissa come valori irrinunciabili e assoluti per la procreazione artificiale umana l'integrità e l'invulnerabilità dell'embrione, dal concepimento alla morte, e l'originalità della sua trasmissione all'interno del matrimonio tramite atto cosciente e personale dei genitori. Ogni tipo di tecnica d'inseminazione artificiale viene condannato: dalla fecondazione eterologa, con seme di donatore esterno alla coppia, alla coltivazione *in vitro* degli embrioni, da qualsiasi forma di maternità surrogata a ogni tipo di selezione genetica degli embrioni o intervento genetico prenatale se non

strettamente terapeutico. Anche la fecondazione omologa – con seme dei coniugi – rientra nel novero delle pratiche condannate, in quanto anche in tale caso la generazione dell'essere umano è considerata privata della propria perfezione di frutto di un atto coniugale interno al matrimonio; una parziale ammissione di questa procedura viene prevista soltanto nei casi in cui essa non sia sostitutiva dell'atto coniugale, ma possa essere considerata facilitazione e aiuto per il raggiungimento dello scopo naturale del matrimonio.

Attraverso questa definizione netta e assoluta del proprio giudizio morale sulla fecondazione artificiale, a partire dagli ultimi decenni del XX secolo la Congregazione per la Dottrina della Fede e il papato hanno progressivamente fatto dell'intervento sulla sfera della costruzione della decisione politica lo strumento strategico per contrastare qualsiasi tentativo di giuridificazione di tali questioni, promuovendo attivamente ogni tentativo di normare in termini restrittivi le pratiche biomediche sulla vita nascente.

(E. BETTA)

Vedi anche

Bioetica; Contraccezione; Medicina

Bibliografia

BERNARDI 1986, ROGER 1963, SANTOSUOSSO 2001

Federico II di Svevia, imperatore - Un aspetto non secondario del lungo impero di Federico II (1220-1250) fu la sua politica antiereticale. Tale politica non fu un'ordinata successione «di azioni condotte dall'imperatore contro gli eretici», quanto piuttosto un susseguirsi «di provvedimenti normativi antiereticali» (MERLO 1998a). Giacché sappiamo pochissimo di come concretamente Federico agì contro coloro che venivano definiti 'eretici', l'attenzione prevalente nell'esposizione che segue andrà alla produzione normativa.

Federico II fu largamente debitore della sistemazione operata da Innocenzo III, tutore dello stesso Federico e papa dal 1198 al 1216. Con Innocenzo fu introdotta una procedura particolare «nella giurisdizione disciplinare ecclesiastica per punire ogni offesa fatta alle cose sacre dall'eresia anche in mancanza di querelati». Durante il lungo impero di Federico II la procedura si affinò, passando «da mezzo straordinario di tutela della Chiesa a mezzo contro il sacrilegio allo Stato secolare e alle sue leggi» (KANTOROWICZ 1928-1931). Nel 1199 la Decretale *Vergentis in senium* aveva stabilito i limiti (assai ampi) di questo affinamento: l'eresia era equiparata al crimine di lesa maestà, la precedente legislazione antiereticale era precisata e inasprita, il potere del papa aumentato fino a trasformare il vescovo della Chiesa di Roma in un sovrano modello per ogni maestà temporale. Al modello innocenziano si ispirò il primo atto della politica normativa antiereticale di Federico, anteriore di sette anni alla sua incoronazione imperiale a Roma. Il 12 luglio 1213, a Eger, nell'attuale Ungheria settentrionale, il futuro imperatore promise tra l'altro a Innocenzo III di dare il suo «valido aiuto per sradicare l'eresia», precisando subito prima che ciò sarebbe avvenuto nel rispetto del dettato evangelico di dare a Cesare ciò che era di Cesare e a Dio ciò che era di Dio. A Dio e ai suoi rappresentanti spettava la consacrazione solenne e l'incoronazione imperiale (se ne incaricò il successore di Innocenzo III, Onorio III, il 22 novembre 1220 in San Pietro), a Cesare-Federico II l'emanazione dell'omonima costituzione (*Constitutio in basilica Sancti Petri*) con la quale venivano incorporati nella legislazione imperiale anteriori provvedimenti ecclesiastici, non ultima la terza costituzione (*De hereticis*) del Concilio Lateranense IV riunitosi cinque anni prima. La costituzione di Federico recepiva la costituzione di Innocenzo, in un'ottica di mobilitazione e di orientamento della *christianitas* al fine della repressione antiereticale. Ma fino a che punto tale mobilitazione si realizzò in concreto e quanto essa rimase un orientamento contingente? E chi erano gli eretici da perseguire tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del XIII secolo? La dilatazione del

concetto di 'eresia' fino al dissenso e alla disobbedienza pone problemi interpretativi di non lieve entità; di certo non contribuisce a definire i contorni teologici, sociali e politici di individui e gruppi che mai avrebbero definito se stessi come 'eretici'. Il concetto di 'eresia' fu il frutto dell'attività dei curialisti riuniti intorno a Federico. All'imperatore spettò – o non spettò – la sua applicazione in almeno tre direzioni: nell'Italia settentrionale, nel regno di Sicilia e nel Nord della Germania.

In Italia settentrionale Federico II tese sempre a presentarsi come difensore delle gerarchie ecclesiastiche minacciate dalle usurpazioni dei comuni: dal momento che l'usurpazione rientrava tra i crimini di lesa maestà, tutti coloro che usurpavano le libertà dei chierici erano eretici o fautori dell'eresia. Nel marzo del 1224 Federico evocò lo spettro della diffusione dell'eretica pravità in area lombarda, tanto più pernicioso poiché la Lombardia era «vicina [...] alla sede del principe degli apostoli e del maestro della Chiesa»; ma l'evocazione dovette essere senza conseguenze se, ancora tre anni più tardi, nel gennaio del 1227, Onorio III esortò i rettori dei comuni lombardi riuniti in una lega a inserire negli statuti municipali la legislazione antiereticale emanata dalla Chiesa romana e dall'autorità imperiale, e lo stesso fece il nuovo papa Gregorio IX, eletto nel marzo del 1227, in una lettera ai podestà di Lombardia. Tra il 1224 e il 1227 Federico si era limitato a enunciazioni generalissime. In una dieta riunita a Cremona nel 1226 aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di raggiungere una sicura e durevole pace, sradicare l'eresia e liberare Gerusalemme. La situazione non mutò dopo la scomunica dell'imperatore da parte di Gregorio IX (1229). Epistole di Gregorio IX nelle quali la lotta contro l'eretica pravità era parte di una più generale iniziativa politica partirono alla volta di Padova (al futuro sant'Antonio, il 1 maggio 1233), Piacenza e Firenze (1233) e Milano (1234), mentre nel 1235 Federico interveniva a Mantova nella lotta politica che aveva visto perdente (e ucciso) il vescovo Guidotto. L'anno seguente, in giugno, Gregorio IX e Federico II parvero avvicinarsi, sotto il segno dell'anatema scagliato contro i milanesi equiparati agli eretici e ai saraceni. Dopo la vittoria di Federico contro la Lega lombarda a Cortenuova (27 novembre 1237), da Cremona e Verona (maggio e giugno 1238) furono rinnovate costituzioni ereticali già emanate nel 1231; la rinnovata scomunica dell'anno seguente (20 marzo 1239) non impedì la loro ennesima reiterazione, questa volta da Padova. Alla reiterazione si ricorse anche nel decennio seguente, almeno fino alla morte di Gregorio IX (1242), all'elezione di Innocenzo IV e alla celebrazione di un Concilio a Lione, nel 1245, dove Federico – che sarebbe morto cinque anni più tardi – fu dichiarato eretico: eretico perché disobbediente e ribelle a Gregorio IX.

Frutto dell'elaborazione dei canonisti della Chiesa romana e della mediazione dei legisti imperiali, l'eresia della disobbedienza era stata uno degli strumenti più efficaci della politica federiciana nell'Italia meridionale. Nel 1221, a Messina, Federico II promulgò alcune leggi molto dure contro bari, imbroglioni, prostitute e giocolieri, trattati alla stregua di perturbatori della pace civile e dell'ordine garantito dall'imperatore. Non si era ancora – come fece Tommaso d'Aquino qualche decennio più tardi nella *Summa theologiae* – all'analogia tra eretici e falsari e malfattori (accomunati nella pena capitale), ma certo la tradizione della *Vergentis in senium*, recepita nel 1220 dalla legislazione imperiale, autorizzava a pensare ad ogni forma di protesta come formalmente e operativamente equiparabile all'eresia. Le conseguenze dell'equiparazione furono tratte alcuni anni più tardi. Nel 1231 la repressione di presunti eretici era ancora una questione giurisdizionale: negli stessi mesi, con finalità che contemplavano anche la diligente inquisizione e la lotta contro l'eretica pravità, giunsero a Napoli alcuni frati predicatori inviati da Gregorio IX, seguiti immediatamente da Lando, arcivescovo di Reggio, e Riccardo, maresciallo di Federico. Furono coinvolte anche le gerarchie locali. Nel 1233, in una lettera al vescovo di Caserta, l'imperatore ribadì che qua-

lunque indagine in materia di fede andava condotta sotto l'egida dell'autorità dell'imperatore stesso e dei suoi delegati. L'anno seguente una rivolta scoppiata in Sicilia fu l'occasione per mostrare le implicazioni politiche e operative del concetto di eresia della disobbedienza. Di fronte alla ribellione di alcune comunità siciliane la reazione di Federico II fu durissima. Centuripe fu distrutta e i suoi abitanti deportati; Messina assediata, conquistata e i capi della rivolta, consegnatisi a Federico con la promessa di avere salva la vita, furono bruciati come eretici. Dal punto di vista giuridico, dopo l'inserimento della legislazione antiereticale della Chiesa romana nelle leggi imperiali, il comportamento di Federico era ineccepibile, così come, dal momento che l'inserimento poneva il potere imperiale in una condizione di oggettiva dipendenza dall'elaborazione concettuale della Chiesa romana, non c'era nulla di strano nella lettera fatta pervenire all'imperatore da Gregorio IX subito dopo i fatti di Messina. In essa il papa giudicava i condannati di Messina non eretici ma semplicemente *erranti*, ovvero ribelli al cospetto della maestà imperiale. La lettera non era affatto una sconfessione della legislazione antiereticale romana e imperiale: era una riaffermazione della prima (l'autorità che proveniva dal vescovo della Chiesa di Roma) sulla seconda (autorità imperiale, comunque mediata dalla prima). Per rispondere a questo richiamo, Federico II emanò da Messina riconquistata un editto che faceva leva su questioni procedurali. La lotta antiereticale diveniva di competenza di diete convocate periodicamente, composte da rappresentanti dei poteri locali, ecclesiastici e rappresentanti imperiali. L'aumento dei filtri e delle mediazioni era una risposta ai fatti di Messina, ma era anche una conseguenza di ciò che era avvenuto tre anni prima, quando Federico II e Gregorio IX si erano confrontati in un territorio giuridicamente e geograficamente più vasto. Nel febbraio del 1231 Gregorio IX emanò una costituzione contro gli eretici destinata a tutti i vescovi, ricalcando la prassi seguita da Innocenzo III per la Decretale *Vergentis in senium* e 'limitandos' ad aggravare le sanzioni già previste da papa Innocenzo. All'iniziativa di Gregorio fece seguito quella di Federico. A Melfi, nell'agosto 1231, furono emanate tra l'altro alcune norme che, sotto un titolo inequivoco (*De hereticis et patarenis*), stabilivano una sorta di precedenza: la lotta e la repressione dell'eresia erano compito degli ufficiali imperiali, coadiuvati in un secondo momento da ecclesiastici. Ma ciò riguardava solo il Regno di Sicilia, sebbene le costituzioni melfitane abbiano assunto nella storiografia un valore quasi universale, alla stregua delle moderne forme di codificazione. In realtà la vastità dei domini e delle politiche di Federico imponeva sfumature e differenziazioni di non poco conto, dettate anche dalle geografie. Il caso dell'attuale Germania lo dimostra.

Nel 1232 Federico emanò una costituzione (*mandatum*) allo scopo di perseguire gli eretici tedeschi (*De hereticis Teutonicis persequendis*), la inviò in Germania e cercò prima di tutto l'appoggio dei frati predicatori, assegnando un ruolo eminente nella ricerca e nella persecuzione dell'eresia al priore della comunità di Würzburg. La scelta dei frati predicatori non era affatto casuale. Da almeno quattro anni infatti essi conducevano inchieste sulla presenza degli eretici in Germania. Nell'anno dell'emanazione della costituzione *De hereticis Teutonicis persequendis* l'arcidiocesi di Mainz era attraversata dall'azione di Conrad von Marburg. Conrad sarebbe morto l'anno seguente, ucciso da uno dei nobili che le sue inchieste avevano lambito, e la sua morte venne illustrata alla stregua di un martirio per mano degli eretici in una lettera di Gregorio IX, la *Vox in Rama* (21 ottobre 1233). Ma c'è di più. Una parte non secondaria della *Vox in Rama* illustrava un gruppo etnico frisone-sassone, gli Stedinger, con tutti i caratteri di quelle che, tra il XV e il XVII secolo, sarebbero state le presunte sette di streghe e stregoni dedite al culto del diavolo. Tra il 1232 e il 1234 Federico II promosse lo sterminio sistematico degli Stedinger, sulla base di un sillogismo che dà il segno – quando esso fu concretamente applicato – della dirompente ambivalenza della politica antiereticale federiciana: gli Stedinger andavano sterminati perché non pagava-

no i tributi né riconoscevano l'autorità imperiale; non riconoscevano l'autorità imperiale né pagavano i tributi perché sobillati dal demonio; poiché sobillati dal demonio, essi andavano sterminati. (F. MORES)

Vedi anche

Bolle e documenti papali; Concilio Laterano IV; Conrad von Marburg; Gregorio IX, papa; Innocenzo III, papa

Bibliografia

DE VERGOTTINI 1952, HUILLARD-BRÉHOLLES 1852-1861, KANTOROWICZ 1928-1931, MAISONNEUVE 1960, MERLO 1996, MERLO 1997, MERLO 1998(a), MICCOLI 1974, SELGE 1974

Ferdinando il Cattolico, re di Aragona - Al momento della nascita di Ferdinando (Sos, 10 marzo 1452), suo padre, Giovanni II d'Aragona, lottava per difendere la sua corona di fronte al principe Carlo, motivo per cui il suo battesimo venne ritardato di quasi un anno, finché non ci fu sufficiente sicurezza per celebrarlo, l'11 febbraio 1453. Per tale motivo il rito seguì il cerimoniale usato per i principi ereditari. In seguito, il sovrano procedette a un silenzioso trasferimento dei simboli e della dignità di erede al neonato, infine riconosciuto come successore legittimo quando inaspettatamente, nel 1461, morì l'*hereu*. Questo spiega perché fu educato per regnare e perché suo padre gli trasferì responsabilità di governo alla giovanissima età di 11 anni, al fine di consolidare il suo cammino alla successione. Nel 1465 ricevette il titolo di luogotenente generale della Corona d'Aragona, affiancando la persona del padre nell'esercizio dell'autorità.

Per l'ascesa dell'infante a principe fu fondamentale l'operato della madre, Juana Enríquez, e l'appoggio che per suo tramite ricevette dalla Castiglia. A loro volta, gli aragonesi contribuirono a rafforzare in Castiglia il partito della principessa Isabella, che contrasse matrimonio con Ferdinando il 19 ottobre 1469. Per assicurarsi la Castiglia, Isabella e Ferdinando poterono contare sul preziosissimo aiuto del cardinale Rodrigo Borja. I principi, per evitare gli ostacoli frapposti da Enrico IV al loro matrimonio, seguirono una politica del fatto compiuto e celebrarono le nozze falsificando le rispettive dispense papali (dato che erano cugini). Ciò fu possibile perché si dava per scontato che Roma avrebbe finito per dare la sua benedizione alla coppia. Nel giugno 1472 Borja sbarcò in Spagna in qualità di legato straordinario di Sisto IV con la missione di risolvere la questione della dispensa e di negoziare la partecipazione spagnola a una crociata contro il Turco. L'attività politica del legato fu sempre caratterizzata dalla sua doppia condizione di servitore del papa e di suddito di Giovanni II d'Aragona, dualismo che lo portava a operare servendo entrambi nell'intento di arricchire la propria casata. Per questa ragione, la legazione si iscrisse a sua volta nel contesto delle relazioni della casa reale d'Aragona con i grandi lignaggi dei suoi stati patrimoniali. Giovanni II aveva rivolto molta attenzione alla creazione di vincoli attraverso cui associare alla sua autorità i sudditi più potenti; la pace di Zaragoza firmata con il potente lignaggio dei Margarit risolse la guerra civile catalana del 1462 in cambio della concessione a questo casato di un posto di primo piano nella politica del Principato. I Borja aspiravano a svolgere un ruolo equivalente a Valencia. Rodrigo Borja soddisfece le richieste dell'anziano re, le dispense vennero concesse, mediò per riconciliare Enrico IV con la sorella Isabella e dotò di maggior forza e prestigio i propri sostenitori ottenendo un cappello cardinalizio per l'arcivescovo Pedro González de Mendoza. Il cardinale di Valencia fu giustamente salutato come pacificatore, ma in effetti rappresentò qualcosa di più, dato che coinvolse la Sede Apostolica nell'avvento della nuova monarchia in Spagna. I piani tracciati da Giovanni II, tuttavia, non tennero conto dell'autonomia della principessa castigliana e dei suoi sostenitori. Avevano utilizzato gli aragonesi per la conquista del potere, ma non

volevano dividerlo. Il principe Ferdinando si trovava a Zaragoza quando ricevette la notizia della morte di Enrico IV (l'11 dicembre 1474) e dell'incoronazione della sua sposa (il giorno 13 dello stesso mese). Il vicescancelliere della Corona d'Aragona, Alfonso de la Caballería, avvertì che, contro qualsiasi legge, la formula impiegata nell'incoronazione della regina relegava il marito a un ruolo decorativo. Quando sembrava imminente la rottura, il cardinale Mendoza, l'arcivescovo di Toledo e Giovanni II d'Aragona mediarono per la ricerca di un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La loro soluzione consistette nel rendere uguale lo *status* dei coniugi senza che nessuno avesse la preminenza sull'altro. Tale rimedio non ristabilì la fiducia, né significò un equilibrio tra aragonesi e castigliani, ma fu comunque un utile espediente per raccogliere le forze e affrontare la difficile congiuntura della guerra civile scoppiata in Castiglia per la successione ad Enrico IV: «Rendiamo grazie a Dio che abbiamo un re ed una regina, che non vogliamo sapere di loro, se non che entrambi, non ognuno per sé, non hanno un favorito, che è la cosa, ed anche la causa della disobbedienza e degli scandali nei regni. Il favorito del re sapete che è la regina e il favorito della regina sapete che è il re» (PULGAR 1982). Ferdinando non impugnò l'accordo, ma neanche lo adempì. Durante la guerra civile castigliana e fino a che non venne pacificato il regno lo scontro tra fazioni si mantenne contenuto, visto che l'urgenza era quella del consolidamento del potere e della sconfitta della fazione portoghese. Allo stesso modo, finché non ricevette l'eredità paterna, non dispose di una posizione di forza per ampliare l'autorità che gli era stata assegnata. Fu allora che le differenze emersero e fecero irruzione nella vita politica; una manifestazione di tale lotta fu la persecuzione anti-*conversa* che si scatenò a partire dal 1480.

In forma quasi accidentale, la creazione di tribunali dell'Inquisizione in Castiglia permise alla fazione di Ferdinando di recuperare terreno. Dietro il clamore anti giudaizzante si svolse una decisa azione contro quelle persone che erano più strettamente legate alla regina e ai suoi sostenitori. Tale lotta portoghiana, di tipo fazionale, spiega anche uno dei caratteri distintivi della neocreata istituzione, il suo uso strumentale come arma di lotta politica, altro elemento imputabile al re Ferdinando. Il sovrano percepì che disponeva di uno strumento utile al rafforzamento della propria autorità, mentre i sudditi videro nei nuovi tribunali un veicolo di lotta per il potere. All'apparenza, l'agitazione anti-*conversa* permise di orientare l'Inquisizione contro l'*élite* e le oligarchie dirigenti, ponendosi come strumento di rivoluzione sociale. Ma questo carattere popolare distoglieva l'attenzione dai problemi di fondo, in quanto non tutta l'*élite conversa* fu nel mirino e la rivoluzione sociale non fu nient'altro che uno spazio di sovversione creato e controllato a partire dalla corte.

Il successo ottenuto in Castiglia fece in modo che il re non tardasse molto nel pensare di introdurre la nuova Inquisizione negli stati patrimoniali della Corona d'Aragona, non tanto per rendere omogenei i regni delle due Corone, quanto per assicurare la preminenza dell'autorità regia. I membri della sua casata, che erano rimasti nel suo seguito tra il 1474 e il 1479, avrebbero dovuto competere, a partire da quell'ultimo anno, con un nutrito gruppo di ufficiali aragonesi appena giunti e provenienti dal servizio di Giovanni II nel momento in cui avessero tentato di occupare il posto degli ufficiali del re deceduto. Per tale ragione, di fronte alla nuova congiuntura, gli antichi servitori di Giovanni II tentarono di impedire che l'inquisitore frate Tomás de Torquemada potesse disporre nella Corona d'Aragona del potere che già possedeva in Castiglia. Il risveglio della vecchia Inquisizione (dipendente dalle autorità episcopali) negli anni precedenti all'istituzione di quella nuova non fu tanto una dimostrazione di efficienza al fine di evitare la sua liquidazione, quanto un elemento consustanziale al cambiamento politico qui in esame. Rispetto alla vecchia, la nuova Inquisizione variava poco per ciò che attiene il controllo della Corona: non va dimenticato, infatti, che l'episcopato fu uno dei principali supporti del potere regio, visto che non vennero mai